

CAMERA DEI DEPUTATI N. 602

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ROMANATO

Annunziata il 27 novembre 1958

Modifica alla legge 23 maggio 1956, n. 505, contenente norme per il collocamento nei ruoli ordinari degli insegnanti forniti di idoneità conseguita in concorsi a cattedre

ONOREVOLI COLLEGHI! — In virtù della legge 23 maggio 1956, n. 505, con la quale è stata disposta l'assunzione in ruolo dei professori idonei, una aliquota di tali insegnanti ha avuto la possibilità di entrare nei ruoli ordinari, specie nei corsi inferiori.

Invece molti professori idonei per i corsi superiori (in particolare per le cattedre di storia e filosofia, italiano e storia negli Istituti tecnici e magistrali, scienze naturali, ecc.) sono stati temporaneamente sistemati in cattedre di ruolo *B*, in molte delle quali non esiste neppure corrispondenza di disciplina d'insegnamento. Si verifica, per esempio, che i professori idonei per storia e filosofia stanno ora insegnando italiano, latino, storia e geografia nella scuola media, con le conseguenze didattiche a tutti note.

Per rimediare a questo stato di cose l'articolo 12 della legge sopra citata prevedeva che le graduatorie per le cattedre di ruolo *A* rimanessero valide per un quinquennio.

In pratica il rimedio si è rivelato peggiore del male, perché si sono accese negli interessati speranze che, attualmente almeno, non hanno possibilità alcuna di realizzarsi per mancanza di posti nei ruoli organici.

D'altra parte alcuni provvedimenti contemplati nel piano decennale della scuola fanno pensare ad un notevole allargamento degli organici in un futuro non lontano.

Si propone pertanto alla vostra approvazione la presente proposta di legge la quale, togliendo il limite quinquennale alle cattedre graduatorie, consentirà la sistemazione degli insegnanti ivi compresi nella cattedra per la quale sono idonei.

Dal presente provvedimento trarranno vantaggio gli interessati, ma soprattutto — ed è quello che più conta — trarrà beneficio la scuola la quale vedrà collocati i propri docenti nella cattedra per la quale essi posseggono indiscussa capacità didattica e preparazione culturale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

In deroga alla legge 23 maggio 1956, n. 505, gli insegnanti idonei, compresi nelle graduatorie di cui all'articolo 12 della legge predetta, verranno assunti nella cattedra per la quale posseggono l'idoneità in ragione di un quinto di posti annualmente disponibili e fino all'esaurimento delle graduatorie varie.